

ASSOCIAZIONE CASA DEL VOLONTARATO – ETS

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 28/06/2023

Il giorno 28 Giugno 2023 alle ore 17,30, presso la sede di “Famiglia Legnanese” in Legnano (MI) via G. Matteotti 3, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria degli associati della ASSOCIAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1) Nomina Presidente e segretario dell'Assemblea;
- 2) Approvazione nuovo statuto ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
- 3) Varie ed eventuali.

All'ora fissata sono presenti un totale di 14 associati presenti in proprio e 13 per delega per un totale di 27 associati complessivamente presenti su un totale di 36 associati.

La Presidentessa dell'Associazione Sig.ra Monica Ciardiello candida alla presidenza della seduta Assembleare il Sig. Luciano Lo Bianco, l'Assemblea all'unanimità

approva

la candidatura del Sig. Luciano Lo Bianco alla presidenza della seduta Assembleare.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è regolarmente convocata e costituita, giusto avviso inviato ai soci, ed essendo presenti, in proprio o per delega, almeno i $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto, chiede ed ottiene di poter discutere deliberare unitamente su tutti i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente rileva la presenza del Dott. Ellis Bottazzo, consulente dell'Associazione, e propone di nominarlo segretario per la seduta Assembleare. L'Assemblea all'unanimità

approva

la nomina del Dott. Ellis Bottazzo come segretario per la seduta Assembleare.

Il Presidente, dopo i ringraziamenti di rito, informa l'Assemblea che, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 117/2017 sono state completamente riformulate le norme che regolano il funzionamento degli enti del terzo settore.

Egli informa quindi che, grazie alle nuove disposizioni di legge che disciplinano le associazioni di volontariato, l'associazione potrà collocarsi agevolmente all'interno delle suddette organizzazioni ed operare ai sensi di legge all'interno del suddetto perimetro legislativo, ma per fare ciò occorre modificare lo statuto nella denominazione, negli scopi associativi, nelle attività e nell'oggetto dell'associazione, nelle disposizioni sulle entrate e sul bilancio, nelle modalità di ammissione e dei diritti e doveri degli associati, nelle funzioni dell'organo amministrativo, nel funzionamento dell'Assemblea, nella previsione dell'organo di controllo e nelle norme sullo scioglimento dell'associazione, e pertanto adottare, rispettando gli scopi e le finalità generali dell'associazione, un nuovo statuto sociale.

Il Presidente passa quindi la parola al Dr. Bottazzo che chiede di essere dispensato dalla lettura dello Statuto, avendo già tutti i presenti preso visione dello stesso. L'Assemblea all'unanimità

approva

la dispensa dalla lettura dello Statuto.

Si apre un'ampia ed articolata discussione in cui intervengono gli associati che chiedono alcune informazioni riguardanti le attività associative, nonché alcune specificazioni sugli articoli 6 e 7, che il Presidente fornisce. Viene proposta una lieve correzione alla formulazione dell'Art. 6, in particolare viene proposto l'inserimento, dopo le parole "cooperative sociali", delle parole "imprese sociali". Viene inoltre proposta la correzione della locuzione "Club di Servizi" in "Club associativi di servizi", e delle parole "in genere enti in ogni modo organizzati" in "enti non profit in ogni modo organizzati". L'Assemblea all'unanimità

approva

le correzioni all'art. 6.

Viene proposta una correzione all'art. 17, comma 1 dello Statuto in approvazione, in ordine al numero di Consiglieri. Viene proposto di abbassare il minimo a 7 (sette) membri in luogo dell'attuale formulazione che prevede 9 (nove) membri. La proposta ottiene:

- 14 voti a favore;
- 9 voti contrari;
- 4 astensioni.

L'Assemblea a maggioranza

approva



la correzione all'art. 17.

Terminata la discussione ed apportate allo Statuto le correzioni concordate, l'Assemblea all'unanimità

delibera

- di approvare le modifiche statutarie di adeguamento alle norme del Decreto Legislativo 117/2017 come proposte dal Consiglio Direttivo e, conseguentemente,
- di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale;
- di incaricare la Presidentessa dell'Associazione, Sig.ra Monica Ciardiello, di provvedere alla registrazione del presente verbale;
- di incaricare la Presidentessa dell'Associazione, Sig.ra Monica Ciardiello di provvedere alla iscrizione dell'Associazione al RUNTS sezione e di effettuare tutte le altre comunicazioni ai sensi di legge;
- di autorizzare da ultimo il Consiglio Direttivo ad apportare allo statuto tutte le eventuali modifiche al medesimo, che dovessero richieste dagli organi pubblici competenti ai fini dell'iscrizione nel RUNTS ed a ripresentare il medesimo, così modificato.

Al termine della deliberazione prende la parola la Presidentessa dell'Associazione, sig.ra Monica Ciardiello, che relaziona i soci sulla possibilità di tenere una "Festa del Volontariato" in Legnano, coinvolgendo le realtà associative locali, anche non legate a Casa del Volontariato, e con l'importante coinvolgimento del Comune di Legnano come partner attivo. Sul punto, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di delegare il Consiglio Direttivo all'instaurazione di un dialogo con l'Amministrazione Comunale e l'assessorato competente al fine di poter presentare una proposta in ordine alla questione "Festa del Volontariato".

Alle ore 19.10 l'Assemblea viene sciolta previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO
Ufficio territoriale di Legnano

Il Presidente:

Il Segretario:

Il presente atto è il V.N.I.Ca
originale di quello registrato il 12/07/2013
al n° 995 serie 3

Luciano Lo Bianco

Ellis Bottazzo

La Funzionaria
Donata CAROFIGLIO

Pag. 3

Firma su delega della Direttrice provinciale

Lucia Vizzi





PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO

UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO

UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO PROVINCIALE DI MILANO

Il presente è allegato all'atto reg.to

il 12/07/2023 al n. 995 SERE 3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CASA DEL VOLONTARIATO E DEL TERZO SETTORE - ETS"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Casa del volontariato e del terzo settore - ETS", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Legnano (MI). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Legnano (MI) non comporta modifica statutaria, ma apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione opera di norma nel territorio della Città di Legnano (MI) nei comuni della Città metropolitana di Milano e occasionalmente nei comuni limitrofi in provincia di Varese.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "Ente del Terzo settore"

1. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, e utilizzare obbligatoriamente l'acronimo ETS.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale e riconosce i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come tratto essenziale della propria identità e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Essa opera nella Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche in collaborazione con altre Associazioni ed enti, fornendo anche supporto alla costituzione e all'avviamento di nuove Associazioni del territorio.
4. L'Associazione, senza discriminazioni di carattere, partitico, religioso, di razza o di sesso e senza fini di lucro, opera in particolare nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali, nella promozione della cultura e dei diritti.

Art.4 - Attività di interesse generale

L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli aventi diritto di voto possono essere eletti.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, culturali, di promozione sociale, cooperative sociali, imprese sociali, club associativi di servizi ed in genere enti non profit in ogni modo organizzati, costituiti da almeno un anno, che condividano le finalità di volontariato, animati da spirito di solidarietà, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, ogni Ente operante da almeno 1 esercizio che ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo corredata dallo statuto vigente dell'Associazione, dal bilancio consuntivo di esercizio e dal contratto di assicurazione per i volontari, se presenti. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo ed a partecipare alla vita associativa e sottoscrivere il modulo predisposto.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il perfezionamento dell'iscrizione avviene a seguito del pagamento della quota associativa.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione, con contestuale iscrizione nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso

l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, se nominato, che darà un parere vincolante e definitivo, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'istanza del socio rigettato. Se il Collegio dei Probiviri non è nominato, si esprime l'Assemblea.

Art.8 - Diritti e doveri dei soci

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) essere eletti alle cariche sociali;
- d) esaminare i libri sociali, al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi alla messa a disposizione. La presa di visione è esercitata esclusivamente presso la sede legale dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati dopo tre mesi dal momento della loro iscrizione nel libro dei soci sempre che siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea dei soci.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) Recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con preavviso scritto di almeno dieci (10) giorni. Il recesso ha effetto immediato.
- b) Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa. In particolare, l'organo di amministrazione delibera l'esclusione in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto. La delibera dell'organo di amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
- c) Scioglimento dell'Associazione mandante;
- d) Quanto previsto dal Codice Civile e qui non contemplato.

2. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i volontari che operano per l'Associazione stessa contro gli infortuni e le malattie connessi/e allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, compresi i rimborsi chilometrici computati secondo le tabelle in vigore, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Probiviri, se nominato;
- d) L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore, ovvero se nominato per specifica decisione assembleare;
- e) L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore, ovvero se nominato per specifica decisione assembleare.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è conforme a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte i rappresentanti delle organizzazioni in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Il rappresentante di ciascuna organizzazione facente parte dell'Associazione può intervenire personalmente in Assemblea. L'organizzazione può essere rappresentata da un altro associato mediante delega del proprio presidente, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammesso fino ad un massimo di una delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno due volte l'anno.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria:

- a) su richiesta motivata da almeno 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.

Qualora il Presidente non provvedesse alla convocazione nei termini indicati, il Vice-Presidente o in caso di sua inerzia il Collegio dei Probiviri, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.



4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email ed avviso esposto presso la sede associativa. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di riunione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della Assemblea. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, e sempre che sia garantita la segretezza del voto laddove richiesto dalla decisione in esame.

6. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale riportato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- b) eleggere e revocare l'organo di revisione e/o l'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni o l'Assemblea lo ritenga necessario;
- c) approvare il bilancio consuntivo e previsionale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sull'esclusione degli associati;
- f) approvare eventuali regolamenti interni;
- g) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato in regola con la quota associativa ha diritto ad un solo voto. Se il socio non ha raggiunto la maggiore età, il voto è esercitato da un genitore, un tutore o da chi ne detiene la potestà genitoriale. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 (un quinto) degli aventi diritto di voto. Per l'elezione delle cariche

sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

4. E' previsto il voto per delega. Ogni avente diritto di voto può essere latore al massimo di una delega per un altro avente diritto di voto.

Art.16 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

3. In caso di scioglimento, trasformazione o fusione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero compreso tra 7 (sette) e 13 (tredici) membri, comunque sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi, i suoi componenti sono rieleggibili e svolgono la propria carica gratuitamente. Almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Nel caso venga a mancare un Consigliere, sarà sostituito tramite ricorso alla graduatoria dei non eletti, se disponibile. Se non disponibile, verranno indette nuove elezioni per sostituire il membro decaduto.

Art. 18 – Competenze del Consiglio Direttivo

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente della Associazione;
- b) eleggere, tra i propri componenti, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Associazione;
- c) adottare il bilancio d'esercizio (o consuntivo) e il bilancio preventivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) adottare tutti i provvedimenti di ordinaria e di straordinaria amministrazione della Associazione;
- e) proporre modifiche dello Statuto all'Assemblea;
- f) convocare l'Assemblea con la redazione dell'Ordine del Giorno;
- g) adottare ogni altro provvedimento d'urgenza richiesto dal funzionamento dell'Associazione, che poi verrà ratificato nella prima Assemblea utile.

Art. 19 – Il Presidente

1. Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione alle condizioni stabilite dallo Statuto.

2. Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

- c) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
 - d) coordinare i soci, i volontari, i dipendenti e gli eventuali collaboratori retribuiti nello svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
 - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;
 - f) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, sentito il parere del Tesoriere;
 - g) convocare l'Assemblea dei soci, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, il Consiglio Direttivo sarà convocato in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal Consigliere con maggiore anzianità, al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume tutti gli uffici con eguali poteri. La apposizione della firma del Vice Presidente costituisce prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Art. 21 – Il Segretario

1. Compete al Segretario:
 - a) la tenuta dei libri sociali;
 - b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli Organi sociali;
 - c) la tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'Associazione.
2. Il Segretario collabora con il Presidente al disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

Art. 21 – Il Tesoriere

1. Compete al Tesoriere:
 - a) predisporre i bilanci e le relazioni che li accompagnano;
 - b) tenere i rapporti con l'Organo di controllo e/o col Revisore dei conti, se nominati;
 - c) provvedere alla gestione delle entrate e delle spese, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - d) controllare il sistema amministrativo-contabile della Associazione in modo che venga assicurata economicità, correttezza e trasparenza della gestione.

Art. 22 – L'Organo di controllo

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30-comma 2 D.Lgs. 117/2017, o in difetto di tali presupposti, quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale formato da soggetti scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 comma 2 Codice Civile. Ad essi si applica l'art. 2399 Codice Civile.
2. L'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art.30 commi 6-7 e 8 D.Lgs. 117/2017. La funzione di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Revisore Legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 comma 1 D.Lgs 117/2017, o in difetto di tali presupposti, quando sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti, iscritto nell'apposito registro.
2. la revisione legale dei conti può essere attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 24 - Proviviri

1. Se ritenuto opportuno, l'Assemblea può nominare il collegio dei Probiviri, composto da 3 membri, che si riuniscono in seduta plenaria e decidono a maggioranza dei componenti.
2. È compito dei Probiviri:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - c) decidere in merito alle eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, in tutti i casi non vietati dalla legge. Il giudizio espresso sarà inappellabile.
 - d) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
 - e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i Probiviri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, se nominati, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. 117/2017.



Titolo V - I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
 - d) il libro dei volontari, se presenti.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione e dei probiviri qualora questi siano nominati.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi e introiti derivanti da progetti;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo, il quale dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio dall'Assemblea ordinaria e depositato presso il Registro Unico del Terzo settore entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Il Bilancio di Esercizio, dovrà essere redatto ai sensi dell'art. 13 comma 1 e 2 del Codice del Terzo settore.

Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art. 31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.
2. E' convenuto che ogni modifica obbligatoria, imposta dalla normativa di settore, riguardante la qualifica associativa in possesso dell'Associazione, sia automaticamente recepita in Statuto senza la necessità di ricorso all'Assemblea Straordinaria.



